

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA - I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

23.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 24 OTTOBRE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1598) . . . . .	243
MICHETTI, <i>Relatore</i> - DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> , BIFANI, FERA, FIORETTI, ERMANNINO, FERRERI, BRASS, GALLENINI, RISPOLI, PRESIDENTE, POMPEI.	
Proroga della validità dei concorsi a cattedre universitarie e dei concorsi per assistente e proroga dei termini per l'approvazione degli statuti universitari. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1600)	249
GIOVANNINI, <i>Relatore</i> - GHIGI, PRESIDENTE, DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> .	
Estensione ai vincitori dei concorsi a cattedre universitarie delle norme del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni (1601) . . . . .	250
PRESIDENTE - DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> , FERA, MEZZASOMA, FIORETTI, ERMANNINO, <i>Relatore</i> , CAMBI.	

*Pag.*

<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Passaggio allo Stato di istituti e scuole del Governatorato di Roma (1599). 247	
POMPEI, <i>Relatore</i> - MANCINI GUIDO, DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> , FERA, PRESIDENTE, RISPOLI.	

#### La riunione comincia alle 10.30.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Del Giudice).

PRESIDENTE comunica che è assente perchè mobilitato il Consigliere nazionale Di Stefano Bernardino e che sono in congedo i Consiglieri Bloise, Bonucci Arturo, Gatto Salvatore, Goffi, Lepore, Pagliani, Pellizzi, Pentimalli, Tommaselli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIOVANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione del disegno di legge: **Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti. (1598)**

MICHETTI, *Relatore*, sottolinea il significato morale e politico del disegno di legge, inteso a proseguire e completare l'azione che

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stanno svolgendo il Ministro dell'educazione nazionale ed il Segretario del Partito per creare, non solo una perfetta intesa — che già esiste — ma una completa collaborazione, in tutti i settori, tra la scuola e la G. I. L.

Il provvedimento mira a togliere gli insegnanti di educazione fisica da una situazione che può sembrare, sotto certi aspetti, lesiva dell'importanza di questa branca dell'educazione. Nel concetto della scuola fascista, infatti, l'educazione fisica deve avere un posto pari a tutti gli altri insegnamenti, anche perchè — mentre i maestri di ginnastica della vecchia scuola, pur frequentando i corsi di magistero, limitavano il loro insegnamento alla vera e propria ginnastica fisica, senza perseguire fini di carattere superiore — i nuovi insegnanti di educazione fisica, usciti dall'apposita Accademia, ricevono una istruzione professionale non soltanto fisica e militare, ma di contenuto prevalentemente morale, pedagogico, tecnico, e su basi culturali molto vaste: gli allievi dell'Accademia vi apprendono, fra l'altro, la storia e la dottrina del Fascismo, la biologia, la traumatologia, la fisiologia, tutte cognizioni che tendono a mettere il giovane in condizioni di esercitare effettivamente la sua speciale e delicata funzione.

Una disposizione particolarmente importante del disegno di legge è quella che sancisce, di diritto, la partecipazione degli insegnanti di educazione fisica a tutte le manifestazioni collettive dei consigli di classe e dei collegi dei professori, mentre sin ora tale partecipazione era dovuta soltanto ad una concessione dei Presidi. Altrettanto fondamentale è, poi, la norma, secondo la quale non si può conseguire una promozione nè ottenere la esenzione dalle tasse senza aver superato l'esame di educazione fisica.

Per quel che riguarda i singoli articoli del disegno di legge, riterrebbe opportuna — dal punto di vista della tecnica legislativa — una più chiara formulazione dell'articolo 2. Così pure al primo comma dell'articolo 5, il quale dispone che dalle lezioni di educazione fisica si può essere esonerati solo per « motivi di salute », questa espressione può apparire anch'essa imprecisa, dato che vi sono casi di inidoneità fisica che non sono assimilabili ai motivi di salute. Su questo punto, tuttavia, si rimette al giudizio di camerati più competenti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1).

MICHETTI, *Relatore*, all'articolo 2, propone che all'attuale dizione: « Gli insegnanti di educazione fisica, pur continuando a rimanere alla dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare del Comando Federale della G. I. L., sono subordinati al Capo dell'istituto... » sia sostituita l'altra: « Gli insegnanti di educazione fisica alla dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare del Comando della G. I. L., sono subordinati... ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, non accetta questa formulazione la quale potrebbe lasciar credere che la disposizione si applica esclusivamente agli insegnanti di educazione fisica che si trovino alla dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare della G. I. L. L'attuale dizione è più chiara, e specifica che la nuova legge non muta nulla nei rapporti di dipendenza di questi insegnanti dal Comando della G. I. L.

Il provvedimento odierno trae origine dalla necessità di regolare questa particolare materia con una norma precisa, che prima non esisteva. In tal modo si è potuto inserire nell'organizzazione didattica della scuola l'insegnante di educazione fisica, senza tuttavia sottrarlo alla sua naturale dipendenza, che è quella della G. I. L. La formulazione adottata per l'articolo 2 richiama, appunto, l'idea di questa continuità.

BIFANI propone che, invece di « pur continuando a rimanere », si dica: « pur rimanendo » o soltanto « rimanendo ».

FERA preferisce « pur rimanendo », perchè in questa formula rimane implicito il carattere di una concessione.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta la dizione « pur rimanendo » e si associa al rilievo del camerata Fera.

In realtà, dal punto di vista dell'ordinamento della scuola, si tratta di una concessione, in quanto che la scuola ha un suo ordine che vale per tutti. In questo caso, invece, essa afferma soltanto la sua disciplina su una attività didattica esterna, con una eccezione, quindi, all'ordinamento generale.

(L'articolo 2 è approvato con la modifica — Si approvano pure gli articoli 3 e 4).

FIORETTI ERMANNÒ, all'articolo 5, riferendosi alla osservazione del Relatore, afferma che l'espressione « motivi di salute » è troppo elastica, e può includere anche talune malattie congenite e casi di disturbi nello sviluppo, come ad esempio la paralisi infantile. Pertanto, se la formula può essere adatta per

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'esonero temporaneo dalle lezioni di educazione fisica, non lo è altrettanto per l'esonero permanente, che dovrebbe essere deciso da un collegio medico nominato dalla G. I. L.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa osservare che l'esonero non è stabilito d'ufficio, ma è concesso sempre su domanda.

FIORETTI ERMANNÒ nota che in certi casi, ad esempio nei disturbi di origine tubercolare, l'esonero è pronunziato d'ufficio.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ripete che, se il rilievo può essere esatto dal punto di vista medico, non ha lo stesso fondamento dal punto di vista strettamente giuridico. La scuola, infatti, non può assumersi la responsabilità di prendere l'iniziativa dell'esonero, che deve essere richiesto dall'interessato ed è concesso solo per motivi di salute.

Il maestro elementare deve essere un collaboratore della G. I. L. e deve insegnare la ginnastica alle sue scolaresche: ecco perchè coloro i quali conseguono il diploma magistrale con esonero dall'educazione fisica sono esclusi dall'insegnamento.

FERRERI. Si potrebbe parlare di « imperfezioni fisiche ».

FIORETTI ERMANNÒ segnala il caso di lesioni residue dalla guerra. Sarebbe, perciò, opportuno, aggiungere ai « motivi di salute » le « imperfezioni fisiche ».

BRASS crede preferibile, invece, la locuzione « inidoneità », che contemplerebbe anche le lesioni traumatiche derivate da possibili incidenti. L'espressione « imperfezione » fa pensare a una infermità congenita, mentre « invalidità » o « inidoneità » richiama alla mente anche qualche cosa di sopravvenuto. Il rilievo, più che un valore tecnico, ha un riflesso d'ordine sentimentale, morale e sociale: a un genitore può spiacere che il proprio figlio, rimasto vittima — per citare un caso — di un incidente ad un braccio, sia qualificato « imperfetto », dato che la qualifica di imperfezione suggerisce l'idea di un difetto congenito.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, è di opinione che le stesse considerazioni del camerata Brass consiglino di mantenere la formula: « motivi di salute »: in realtà il concetto di inidoneità è troppo vasto e può comprendere impedimenti fisici che non sono vere e proprie imperfezioni. D'altro canto, in fatto di educazione fisica, non bisogna pensare soltanto agli Istituti magistrali, ma a tutti gli altri tipi di scuola, nei quali l'esonero potrebbe essere

chiesto anche per futili motivi, col pretesto della inidoneità.

BRASS. Si potrebbe, allora, adottare la locuzione: « invalidità ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Sarebbe peggio che « imperfezione »; mentre la locuzione « motivi di salute » è preferibile, anche perchè ricorre in tutti i provvedimenti formali e non formali riguardanti l'educazione fisica e si estende a tutti i casi di imperfezione, inidoneità, invalidità. Meglio, dunque, conservarla: la legge vuole soprattutto evitare che l'esonero dalla educazione fisica sia richiesto per motivi che non siano obiettivamente accertabili.

GALLENI segnala la gravità della disposizione del terzo comma, che esclude dall'insegnamento un maestro il quale abbia conseguito il diploma con esonero dall'educazione fisica. Ritiene che una eventuale lieve imperfezione fisica non impedisca l'insegnamento e che, comunque, sarebbe più opportuno escludere addirittura dai corsi gli allievi che non possono seguire le lezioni di educazione fisica.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, osserva che la disposizione sembra più grave di quello che sia nella realtà. Occorre tener presente, infatti, che l'esonero, a norma di questa legge, è concesso su domanda; pertanto, chi lo chiede è già a conoscenza delle conseguenze che esso comporta.

L'eventualità si riferisce evidentemente a casi molto gravi di imperfezione, che renderebbero il diplomato inadatto alle funzioni di maestro. Fra tali casi si può includere l'elemento estetico, che, specialmente nelle prime classi, ha riflessi molto importanti sulla educazione. Per citare un esempio, le impressioni destinate dall'aspetto di un maestro gobbo possono, in una scuola elementare, turbare quella armonia spirituale entro la quale deve svilupparsi l'educazione del fanciullo. Ciò è tanto vero, che alcune legislazioni scolastiche tengono conto, appunto, delle esigenze estetiche.

Questo dal punto di vista interno della scuola. Dal punto di vista dell'organizzazione della G. I. L. e dell'educazione ginnica, sportiva, ecc., evidentemente si deve pretendere che l'insegnante sia capace di impartire questa educazione alle scolaresche, le quali, nella scuola elementare e artigiana, sono composte di allievi sino ai 14 anni.

GALLENI afferma che, in caso di imperfezioni così gravi, come quello citato dal Sotto-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

segretario, l'allievo dovrebbe essere sottoposto a una visita di ufficio.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ammette la fondatezza di questo rilievo e crede che esso potrà trovar posto in una disposizione della nuova legge sugli Istituti magistrali.

RISPOLI concorda nel concetto della esclusione dall'insegnamento elementare, per gravi minorazioni fisiche; ma osserva che l'esonero dall'esame di educazione fisica può essere ottenuto anche per motivi sopraggiunti, mentre l'alunno ha seguito i corsi durante l'anno; e che questo motivo può cessare dopo qualche tempo. Sarebbe opportuno che la legge contemplasse tale eventualità e, pertanto, che — parlando di esonero — si intendesse « esonero permanente ».

BRASS. Il candidato, in un caso del genere, potrà ritardare l'esame.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Anche l'osservazione del camerata Rispoli potrà trovare posto nella legge sulla scuola magistrale, in una norma che consenta l'esame integrativo; però occorre considerare che gli esonerati dall'esame di educazione fisica e, quindi, esclusi dall'insegnamento elementare, possono iscriversi al Magistero, sia per il corso di direttori didattici, sia per diventare professori di scuole medie; e possono, inoltre, servirsi del loro titolo di studio per accedere alle carriere di Stato di gruppo B. Dato ciò, la limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo non ha carattere assoluto: si riferisce soltanto all'esercizio dell'insegnamento elementare, mentre restano aperte tutte le altre possibilità di utilizzazione del titolo medesimo.

PRESIDENTE osserva che la inidoneità all'educazione fisica potrebbe derivare da causa di guerra, ed in questo caso la scuola si priverebbe, per una ragione di carattere esteriore, del complesso tesoro spirituale rappresentato dal profilo morale di un combattente.

Dal punto di vista formale, ritiene che la dizione del comma, secondo cui « il diploma di abilitazione magistrale non è valido per l'esercizio dell'insegnamento », potrebbe apparire contraddittoria nei suoi stessi termini, contemplando un diploma di abilitazione che, in realtà, non abilita a insegnare. Appare, dunque, opportuna una norma la quale precisi che non si può conseguire il diploma di abilitazione senza aver superato l'esame di educazione fisica.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ripete che l'Istituto magistrale non si limita alla preparazione dei

maestri, ma è un Istituto medio di secondo grado, che dà adito a studi superiori e alle carriere del gruppo B, nelle varie Amministrazioni dello Stato: non si potrebbe, dunque, limitarne le funzioni.

La Commissione può, del resto, rivolgere al Ministro dell'educazione nazionale una raccomandazione, perchè nella riforma della legge sugli Istituti magistrali si tenga presente anche questa eventualità, la quale però presupporrebbe una modificazione fondamentale dell'attuale organizzazione scolastica generale.

PRESIDENTE rileva che la molteplicità di fatto delle attuali funzioni dell'Istituto magistrale contraddice la precisazione di compiti della XVI dichiarazione della Carta della Scuola. Quanto alle raccomandazioni della Commissione, esse risulteranno dal resoconto della discussione.

POMPEI, dato che la materia sarà regolata in un successivo provvedimento, chiede se la disposizione in esame debba necessariamente essere inclusa nell'odierna legge.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, conferma la necessità della norma. La scuola ha bisogno di maestri che siano atti ad insegnare anche educazione fisica; ed evidentemente essi non possono insegnarla se non l'hanno imparata e praticata.

POMPEI fa rilevare che siccome la norma non specifica se si tratti di esonero parziale o totale, può avvenire che l'esonero, concesso temporaneamente all'allievo, non gli tolga la possibilità di insegnare educazione fisica.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, chiarisce che la formulazione del comma relativo all'esame è stata consigliata dalla situazione della scuola italiana, e cioè dalla esistenza di una scuola privata accanto alla scuola Regia. Ora, quando gli allievi provenienti dalla scuola privata si presentano agli istituti Regi per sostenere gli esami, si intende che la validità degli esami stessi si riferisce non ai singoli momenti, ma a tutta la carriera scolastica. Così, nel caso dell'educazione fisica, non si ricerca se un allievo ne è stato esonerato per un determinato periodo, ma se egli è idoneo fisicamente e tecnicamente. Se supera l'esame, è ammesso all'insegnamento.

Si può verificare il caso prospettato dal camerata Rispoli: che, cioè, un allievo il quale ha sempre seguito con profitto le lezioni di educazione fisica, in una esercitazione sportiva, privata o scolastica, subisca un incidente e si trovi nella pratica impossibilità di fare gli esami a luglio: in questo caso è ne-

cessario che l'ordinamento della scuola magistrale preveda l'esame ritardato.

Dato ciò, non si può parlare di esonero totale o parziale. L'allievo che si presenta all'esame e lo supera, consegue l'abilitazione magistrale piena. L'abilitazione può essere condizionata o limitata: condizionata, quando la condizione può essere rimossa; limitata quando non lo può.

Prega la Commissione di approvare l'articolo nel suo testo attuale.

PRESIDENTE lo pone in votazione.

*(E approvato — Si approvano pure gli altri articoli).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Passaggio allo Stato di istituti e scuole del Governatorato di Roma. (1599)**

POMPEI, *Relatore*, chiarisce che, dopo la precisazione che la legge ha fatto dei compiti dei Comuni autonomi in materia di insegnamento, si è ritenuto opportuno, anziché procedere alla creazione di nuove scuole, di utilizzare alcuni istituti e scuole dell'ordine medio del Governatorato di Roma, che per la efficienza e la modernità delle rispettive sedi, per la loro attrezzatura ed anche per la tradizione, che essi hanno acquistato nel quadro dell'ordinamento scolastico della Capitale, appaiono pienamente idonei alla loro trasformazione in istituti di educazione statale. Il disegno di legge in esame prevede, appunto, il passaggio di tali istituti allo Stato.

Il provvedimento consta di sei articoli.

Nell'articolo 1 sono elencati gli istituti che passano dall'Amministrazione del Governatorato all'Amministrazione dello Stato. È specificato, in particolare, che il passaggio avviene con tutte le suppellettili ed il materiale scientifico e tecnico e coi fondi assegnati a ciascuna delle scuole medesime.

L'articolo 2 dispone che il Governatorato di Roma fornisca i locali necessari. Questa precisazione è determinata dal fatto che, siccome per alcune di tali scuole, di ordine tecnico, i locali dovrebbero essere forniti, per legge, dall'Amministrazione provinciale, si è voluto eliminare ogni equivoco sulla pertinenza degli oneri: come Rettore dell'Amministrazione provinciale di Roma, si dichiara grato al Ministero dell'educazione nazionale per questa determinazione.

Il personale direttivo ed insegnante degli istituti predetti sarà, al momento del passag-

gio allo Stato, inquadrato nelle scuole Regie, purchè abbia i requisiti ed i titoli di studio richiesti per gli insegnanti di pari grado. È garantito anche il diritto di trasferimento a Roma per gli insegnanti che non potessero essere collocati nei ruoli delle scuole Regie, destinate a sostituire quelle del Governatorato. E poichè il Governatorato di Roma ha un ruolo unico di direttori con trattamento economico dei gradi VII e VI, è stabilito che i direttori di grado VI siano inquadrati tra i presidi dell'ordine superiore delle scuole dello Stato.

È stato sollevato il dubbio che, sia nel trattamento economico ordinario, sia in quello di riposo, gli insegnanti di queste scuole potessero essere lesi, in qualche maniera, nei loro diritti già acquisiti. All'articolo 4 della legge, invece, si stabilisce chiaramente che l'eventuale differenza tra lo stipendio statale e lo stipendio fin oggi corrisposto dal Governatorato debba essere compensata con assegno speciale a carico del Governatorato stesso, riassorbibile con successivi aumenti; e che tale assegno sia anche valutato nel trattamento di riposo analogamente a quanto è disposto dalla legge per il passaggio allo Stato di scuole pareggiate.

L'articolo 5 prevede l'inquadramento delle insegnanti titolari di educazione fisica nel ruolo dei maestri elementari di Roma; e l'articolo 6, infine, riconosce valore legale agli studi compiuti nell'anno scolastico 1940-41 presso la scuola di magistero « Margherita di Savoia » del Governatorato di Roma, scuola che non era stata pareggiata nè parificata.

Il disegno di legge risponde ad un criterio di opportunità e, poichè non si ravvisa in esso alcuna lesione dei diritti delle categorie interessate, merita l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Si approvano gli articoli 1 e 2).*

MANCINI GUIDO, all'articolo 3, che regola l'inquadramento del personale direttivo, insegnante e tecnico nei ruoli dello Stato, richiama l'attenzione sul fatto che i capi di istituto del Governatorato avevano una carriera stabilita: dal grado settimo, cioè, passavano al sesto. Ora dei quattro capi di istituto che saranno trasferiti nelle scuole Regie, due avevano già raggiunto il grado sesto, mentre gli altri due, dato il tipo di scuola cui saranno preposti, non lo raggiungeranno e, pertanto, in questo passaggio, vedrebbero menomata la loro carriera.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sarebbe equo che anche ad essi — sia pure in via del tutto personale e transitoria — fosse riservato lo stesso trattamento: in tal senso rivolge una raccomandazione al Ministero.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, precisa che il caso indicato dal camerata Mancini (in realtà, un solo capo d'istituto si trova nelle condizioni da lui prospettate) è noto al Ministero ed è stato esaminato durante la preparazione del disegno di legge.

È da osservare, però, che provvedimenti del genere di quello in esame hanno un contenuto finanziario, dal quale non si può fare astrazione, e che anche negli altri passaggi di scuole dal regime comunale a quello statale è stata sempre presa in considerazione la situazione attuale, sia degli organismi che del personale ad essi preposto; perciò non sarebbe facile trovare neanche nella prassi un precedente da introdurre o da confermare nel provvedimento in discussione.

D'altra parte, se è vero che il trasferimento nelle scuole Regie non garantisce il raggiungimento del grado sesto, previsto nell'organico del Governatorato di Roma, è anche vero che i capi d'istituto di cui si tratta passano in una più ampia organizzazione, dove esistono possibilità ben più numerose di quelle esistenti nelle scuole del Governatorato: dal grado settimo, infatti, si può accedere ad altri gradi per scelta del Ministro, per promozioni, per incarichi, ecc.

Comunque, la soluzione del caso non dipende dal Ministero dell'educazione nazionale, connessa com'è con un problema di carattere finanziario, in relazione anche agli organici dei posti disponibili.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 3 nel testo ministeriale, avvertendo che al secondo comma, dove è detto: « istituti e scuole Regie diverse da quelle di cui al terzo comma dell'articolo 1 », deve correggersi: « di cui al quarto comma ».

(È approvato).

MANCINI GUIDO, all'articolo 4, relativo al trattamento economico del personale, fa presente che gli insegnanti delle scuole medie del Governatorato di Roma sono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e che perciò, al loro collocamento a riposo, godrebbero di un trattamento di quiescenza migliore di quello che deriverebbe loro dal passaggio nei ruoli dello Stato; da questo passaggio essi sarebbero, quindi, danneggiati.

Chiede se non si possa inserire nell'articolo una clausola che conceda a questi insegnanti, al momento del collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza più favorevole.

FERA si associa alla richiesta del Consigliere Mancini.

PRESIDENTE crede che si potrebbe ripetere la stessa dizione adottata in occasione del passaggio delle scuole elementari dai Comuni allo Stato.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, richiama le parole della relazione ministeriale, secondo le quali l'articolo 4 disciplina anche « il trattamento di riposo, estendendo, per analogia di provvedimento, al personale inquadrato nei ruoli delle scuole Regie per effetto del passaggio allo Stato delle scuole del Governatorato di Roma, le norme vigenti per il personale assunto in scuole Regie in seguito a regificazione di scuole pareggiate ».

Chiede se le quote versate sin ora da questo personale per costituirsi il diritto alla pensione erano eguali a quelle che verseranno col passaggio alle scuole Regie.

RISPOLI. Le quote erano maggiori, perchè davano diritto ad una pensione maggiore. Comunque, si tratterebbe di una pensione mista: metà a carico del Governatorato e metà a carico dello Stato.

MANCINI GUIDO chiarisce che il personale delle scuole e degli istituti del Governatorato era iscritto, non a una Cassa speciale, ma alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali: soggetto, quindi, alle stesse condizioni e agli stessi obblighi di tutti gli impiegati. Ripete che, ad evitare il grave ed effettivo danno su mentovato per la maggior parte degli insegnanti che verranno inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, tenuto presente che trattasi in prevalenza di personale anziano, e siccome il trattamento più favorevole è stato già concesso ai maestri elementari all'atto del passaggio delle scuole comunali allo Stato, lo stesso beneficio potrebbe essere esteso al personale insegnante del Governatorato di Roma.

PRESIDENTE invita il camerata Mancini a formulare un preciso emendamento.

MANCINI GUIDO ritiene che l'attuale secondo comma dell'articolo potrebbe essere sostituito dal seguente: « Per il trattamento di riposo si applica a tale personale il trattamento di quiescenza più favorevole ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, trattandosi di una que-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stione fondamentale, che merita attento esame, propone che la discussione sia rinviata ad altra riunione.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Proroga della validità dei concorsi a cattedre universitarie e dei concorsi per assistente e proroga dei termini per l'approvazione degli statuti universitari. (1600)**

GIOVANNINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione dispone, all'articolo 1, che sia prorogato di un anno il biennio di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, espletati negli anni 1939-XVII e 1940-XVIII, nonché degli elenchi dei vincitori dei concorsi all'ufficio di assistente universitario, espletati negli anni stessi.

Il provvedimento si ispira a inderogabili necessità dell'insegnamento universitario, specie in questo periodo di sospensione di concorsi; sospensione che — come sottolinea la relazione ministeriale al disegno di legge — mentre rappresenta un doveroso riguardo verso gli studiosi che servono in armi la Patria, evita che nell'Italia fascista si verifichi ciò che, alla fine del precedente conflitto, avvenne nell'Italia negatrice dei valori ideali scaturiti dalla guerra, quando coloro i quali avevano lasciato i loro posti di studio per assumere quelli di combattimento, trovarono le cattedre universitarie occupate da altri che a questo sacro dovere si erano sottratti.

La stessa relazione ministeriale afferma che, mentre da un canto il provvedimento non lede gli interessi dei richiamati alle armi, dall'altro consentirà di provvedere, nei limiti del possibile, alle esigenze degli studi universitari. Ora, a prima vista, si potrebbe ritenere che i posti che le Facoltà potranno coprire con le loro determinazioni per effetto della prolungata validità delle terne di concorso, siano dei posti che diversamente rimarrebbero vacanti e potrebbero essere messi a concorso a guerra ultimata. E, tuttavia, da considerare che la maggior parte di coloro i quali trarranno beneficio da questa disposizione di legge, si trovano attualmente alle armi, e quindi è giusto che essi abbiano qualche vantaggio nella loro carriera accademica. Inoltre, l'inclusione in una terna di concorsi universitari è una qualifica che ha grande importanza nelle decisioni dei concorsi successivi; e forse può essere utile ai richiamati alle armi

di trovare il terreno sgombro dai colleghi autorevolmente affermatasi in concorsi precedenti, di guisa che le commissioni giudicatrici possano in più larga misura tenere presenti le benemerienze di guerra dei candidati.

Analoghe considerazioni possono farsi per quanto riguarda gli elenchi degli Assistenti.

Quanto all'articolo 2 del disegno di legge, il quale stabilisce che le modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti universitari avranno vigore per l'anno accademico 1941-42-XX, anche se disposte con Regi decreti in data posteriore al 29 ottobre 1941-XX, la deroga alle vigenti disposizioni rende possibile — come precisa la relazione ministeriale — l'immediata applicazione di talune modifiche, attualmente in esame, all'ordinamento degli studi per le lauree in chimica e in chimica industriale, in relazione alla maggiore importanza assunta dalla chimica nella economia autarchica del Paese. Soltanto, sarebbe forse opportuno precisare i termini entro i quali gli statuti possono essere modificati.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

GHIGI afferma che la sospensione assoluta dei concorsi universitari, alla quale si allude nella relazione al presente opportunissimo disegno di legge, non appare sempre giustificata, nè riguardo all'insegnamento, nè riguardo agli stessi combattenti.

Nelle discipline scientifiche e sperimentali, per esempio, occorre preparare lavori che esigono molto tempo. Ora, mentre parecchi di coloro che sono sotto le armi hanno, nel momento attuale, titoli per riuscire in un immediato concorso, come li avevano se si fossero svolti i concorsi nell'anno precedente, a mano a mano che il tempo passa, si vengono a trovare in una condizione di inferiorità rispetto a coloro che stanno a casa e che hanno tutto il tempo e la tranquillità per dedicarsi alla ricerca scientifica.

Raccomanda, perciò, al Sottosegretario di Stato di richiamare l'attenzione del Ministro sulla convenienza di non stabilire in modo assoluto la sospensione di tutti i concorsi e di esaminare anche se vi siano cattedre che sia utile coprire nell'interesse generale dell'insegnamento.

Recentemente sono state istituite nuove Facoltà e nuove cattedre per riconosciute esigenze didattiche. Se risulta al Ministro, attraverso i suoi organi competenti, che vi sia la possibilità di coprirne alcune degnamente, non vi è ragione di ritardare l'apertura dei relativi concorsi.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ripete che per le discipline scientifiche, specialmente sperimentali, il ritardo, anziché favorire, danneggia in molti casi i richiamati alle armi.

PRESIDENTE osserva che le considerazioni del camerata Ghigi non hanno un preciso riferimento al disegno di legge in esame e che, comunque, ne confermano la opportunità.

Pone in discussione gli articoli.

*(Si approva l'articolo 1).*

All'articolo 2, il quale stabilisce — come ha segnalato il Relatore — che le « modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti universitari avranno vigore per l'anno accademico 1941-42-XX, anche se disposte con Regi decreti in data posteriore al 29 ottobre 1941-XX », ritiene consigliabile — anche per suggerimento del Ministero delle finanze — un'aggiunta che limiti la durata di questa proroga.

Propone, quindi, di aggiungere: « ma non oltre detto anno accademico ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta.

*(L'articolo, così emendato, è approvato).*

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Estensione ai vincitori dei concorsi a cattedre universitarie delle norme del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni. (1601)**

PRESIDENTE comunica che il Ministero delle finanze ha fatto osservare, in merito al presente disegno di legge, che esso avrebbe dovuto essere presentato anche su proposta del Ministero delle finanze medesimo e di concerto con quello per l'educazione nazionale direttamente interessato alla materia, e che pertanto il Regio decreto che autorizza tale presentazione dovrebbe essere integrato nelle premesse in tali sensi e sottoposto alla controfirma dei relativi Ministri.

Ha pure osservato, quanto al merito del provvedimento, che esso contiene le seguenti

deroghe ai principi sanciti col Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321:

esonero dal possesso del requisito di coniugato o di vedovo ai fini della nomina ad impiego statale di grado superiore al IX, laddove, il beneficio di cui al citato Regio decreto-legge n. 321 è previsto ai soli effetti delle promozioni del personale che abbia già conseguito la nomina in ruolo;

la cennata immissione in ruolo verrebbe consentita anche nel caso in cui l'interessato si sia trovato nelle condizioni richieste (in servizio militare, o militarizzato, ecc.) anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, mentre le disposizioni contenute nel provvedimento a carattere generale concernono esclusivamente coloro che si trovano in servizio militare dal 12 maggio 1941 in poi.

Specialmente su questo secondo punto, il Ministero delle finanze fa presente — per eventuali modificazioni al testo del disegno di legge — che, considerando utile ai fini di cui trattasi il servizio militare o da militarizzato anche se prestato prima dell'entrata in vigore del provvedimento, si creerebbero delle disparità di trattamento fra il personale di cui trattasi e quello contemplato dal Regio decreto-legge n. 321, per il quale la condizione di richiamato alle armi o militarizzato era richiesta dopo la data in cui quest'ultimo provvedimento è entrato in vigore; disparità che potrebbe dar luogo ad analoghe richieste da parte delle altre categorie di personale statale.

Chiede al Sottosegretario di Stato se, in vista di tali osservazioni, creda opportuno, o meno, un rinvio della discussione del disegno di legge.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, mentre esprime le sue riserve sul rilievo relativo al mancato concerto dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle finanze nella presentazione del disegno di legge, dovuta alla iniziativa e alle attribuzioni del Duce del Fascismo, Capo del Governo, osserva che il disegno di legge odierno non fa che estendere al campo universitario disposizioni già adottate per gli altri impiegati dello Stato. Si rimette comunque alle decisioni della Commissione.

FERA afferma che il disegno di legge, presentato dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, non aveva bisogno, a norma della legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, del preventivo concerto dei due Ministeri. Pertanto, è di opinione che non si

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

debba tener conto della riserva del Ministero delle finanze.

MEZZASOMA propone che si proceda alla discussione e all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in votazione questa proposta.

*(È approvata).*

FIORETTI ERMANNÒ, *Relatore*, nota che il provvedimento in discussione risponde a un criterio di giustizia, estendendo ai vincitori di cattedre universitarie un beneficio già concesso alle altre categorie di impiegati dello Stato. Osserva, in proposito, che mentre gli impiegati civili — se non esistesse la deroga alle norme sul celibato, prevista dal Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321 — potrebbero sempre, dopo la guerra, ottenere la promozione contraendo matrimonio, i vincitori dei concorsi universitari non avrebbero,

invece, tale possibilità, perchè nel frattempo sarebbe scaduto il termine di validità della terna del concorso vinto: tanto più, dunque, l'odierno provvedimento è opportuno ed equo e si ispira al monito del Duce di andare verso il popolo, agevolando una categoria di quello che può chiamarsi il popolo intellettuale.

Propone, quindi, l'approvazione del disegno di legge.

CAMBI si associa alle considerazioni del Relatore e fa notare che, nel caso in esame, si tratta di nomine a professori straordinari e, quindi, di nomine provvisorie.

PRESIDENTE pone in votazione i due articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 11.50.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti. (1598)**

**ART. 1.**

L'insegnamento dell'educazione fisica è considerato alla stessa stregua degli altri insegnamenti a tutti gli effetti e colle modalità degli articoli seguenti.

**ART. 2.**

Gli insegnanti di educazione fisica, pur rimanendo alla dipendenza tecnica, amministrativa e disciplinare del Comando Federale della G. I. L., sono subordinati al Capo dell'istituto per l'attività che svolgono nella scuola, e sono tenuti all'osservanza degli obblighi scolastici derivanti dal proprio insegnamento.

Gli eventuali rilievi sulla loro opera devono essere segnalati dal Capo dell'istituto al Regio Provveditore agli studi che li comunicherà al Comando Federale per gli eventuali provvedimenti.

**ART. 3.**

Gli insegnanti di educazione fisica fanno parte dei consigli di classe e dei collegi dei professori degli istituti ai quali sono assegnati. Essi partecipano a tutte le operazioni di scrutinio, e, in sede di esami, prendono parte ai lavori delle Commissioni esaminatrici.

**ART. 4.**

Il voto di educazione fisica è considerato alla stessa stregua del voto delle altre discipline a tutti gli effetti compresi gli esoneri totali o parziali dalle tasse scolastiche previsti dalle vigenti disposizioni.

Nella scuola media il giudizio dell'insegnante di educazione fisica concorre, con quelli degli altri insegnanti, nella valutazione dell'alunno.

**ART. 5.**

Dalle lezioni di educazione fisica si può essere esonerati solo per motivi di salute.

Gli esoneri temporanei o permanenti, totali o parziali, sono accordati, per il tramite del capo d'istituto, al quale vanno presentate le relative domande, dal Comando Federale della G. I. L.

Il diploma di abilitazione magistrale conseguito con esonero dall'educazione fisica non è valido per l'esercizio dell'insegnamento elementare.

**ART. 6.**

Gli alunni esonerati o semi esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche godono anche del beneficio, rispettivamente, dell'esonero o del semi esonero dalle tasse di educazione fisica.

**ART. 7.**

Il capo d'istituto vigila sulla regolare corresponsione delle tasse di educazione fisica.

Il capo d'istituto ed i presidenti delle Commissioni esaminatrici devono, sotto la loro responsabilità, escludere dalle lezioni, dagli scrutini e dagli esami gli alunni ed i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse di educazione fisica dovute.

Parimenti, non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati che non abbiano pagato le tasse predette.

**ART. 8.**

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

La presente legge entra in vigore dall'anno scolastico 1941-42.

**Proroga della validità dei concorsi a cattedre universitarie e dei concorsi per assistente e proroga dei termini per l'approvazione degli statuti universitari. (1600)**

**ART. 1.**

È prorogato di un anno il biennio di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, espletati negli anni

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

1939-XVII e 1940-XVIII e degli elenchi dei vincitori dei concorsi all'ufficio di Assistente universitario, espletati negli anni medesimi.

ART. 2.

Le modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti universitari avranno vigore per l'anno accademico 1941-42-XX, anche se disposte con Regi decreti in data posteriore al 29 ottobre 1941-XX, ma non oltre detto anno accademico.

**Estensione ai vincitori dei concorsi a cattedre universitarie delle norme del Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni. (1601)**

ART. 1.

Per tutta la durata della guerra, e, fino a sei mesi dopo la cessazione di essa, i vinci-

tori dei concorsi a cattedre universitarie, i quali, entro il periodo di validità delle terne, siano stati o siano in servizio militare o militarizzati, oppure siano stati o siano comunque dislocati in terre d'oltre mare o in servizio presso enti militari, potranno conseguire la nomina a straordinario anche indipendentemente dal possesso del requisito di coniugato o di vedovo, fermo rimanendo, peraltro, che da tale requisito non potrà prescindere per la loro successiva nomina ad ordinario.

La nomina a straordinario dovrà essere disposta durante il periodo di validità della terna.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

